



Allegato E:

Contratto tipo

**Piano territoriale
per l'installazione di Stazioni Radio Base per la
telefonia mobile
nel Comune di Portoferraio**

CLIENTE:

Comune di Portoferraio

DATA:

GENNAIO 2016

REVISIONE 01

REDATTO:

APPROVATO:

Rep. N

COMUNE DI PORTOFERRAIO

(Provincia di Livorno)

ATTO DI CONCESSIONE

per il mantenimento di stazioni radio base di telefonia cellulare (loc.
.....).

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, 1 (uno) per
ciascuna delle Parti contraenti ed 1 (una) per l'Ufficio del Registro.

Tra

1) , nato a il giorno , il quale interviene al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del **Comune**
di Portoferraio con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N.
267/2000 e dei decreti del Sindaco Prot n. del e n. del
 , domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di
Portoferraio, Codice Fiscale 82001370491, Via G. Garibaldi n. 17, in
proseguito d'atto denominato anche "**Comune**" o "**Concedente**";

2) **la Società** con Sede Legale in (), Via
n.° , iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di e Codice
Fiscale n.° , Partita IVA n.° , Capitale Sociale di €
 interamente versato, in persona del Sig. , nato a
 il - Codice Fiscale il quale
interviene in qualità di Procuratori Speciali in forza di Procura autenticata
dal Notaio n.° Rep. del e registrata in
 il , entrambi domiciliati per la carica presso la Sede
della Società e muniti dei necessari poteri ed in seguito indicato come

“ ” o “*Concessionaria*” .

 ed il Comune di Portoferraio sono anche indicate di seguito collettivamente come le “**Parti**” e, singolarmente, come la “**Parte**”.

PREMESSO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione-contratto;
- che con Determina del Dirigente dell’Area ... n..... dell’... è stato approvato un protocollo d’intesa per l’installazione di stazioni per la telefonia mobile;
- che sono state espletate le procedure previste dalla vigente legislazione.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 –

1) Il Comune di Portoferraio concede alla società , che accetta, l’installazione della stazione radio base di telefonia cellulare sulla porzione di terreno/fabbricato ubicata in località , distinta al Catasto Terreni/Fabbricati al Foglio n. Particella n. , Sub di proprietà del Comune di Portoferraio, il tutto come risulta dall’allegata planimetria *sub* Allegato che sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

In particolare si precisa che per l’alimentazione ed il funzionamento dell’impianto il Concedente consente alla Concessionaria di eseguire tutti i lavori necessari per le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature

installate con i punti di erogazione dell'energia elettrica o di altri punti di allaccio a linee pubbliche, mediante canalizzazione interrata, restando inteso che le spese di energia elettrica sono a carico della Concessionaria;

2) Che l'immobile è utilizzato per il mantenimento delle antenne settoriali per la diffusione di segnale radio per realizzare e gestire il servizio di pubblica utilità di telecomunicazioni e relative apparecchiature elettroniche, così come indicato nelle planimetrie allegate ai progetti depositati ed approvati;

3) Che la Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e i lavori di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti. La Concessionaria inoltre provvederà a realizzare tutti quegli interventi ed opere di protezione e sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.° 81/08 e s.m.mi, concordati con il Comune.

Art. 3 –

1) Il posizionamento per l'installazione di stazioni radio base ha durata di anni ... (...) a partire dal _____, salvo il venir meno dei requisiti di sicurezza per la salute pubblica, nel quale caso si applica quanto previsto dal successivo articolo 6.

2) La Concessionaria può recedere anticipatamente dal presente atto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno (.....) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procedendo, entro tre mesi dall'interruzione dell'atto alla rimozione dell'impianto ed il ripristino dello stato preesistente, fermo restando comunque in tale caso l'obbligo del

pagamento del canone fino al successivo 31 dicembre.

3) La cifra concordata da corrispondere al Comune di Portoferraio è pari a € (euro) annui, a decorrere dal _____ e da _____

pagarsi entro il _____ di ogni anno di vigenza del presente atto di concessione.

4) Il canone concessorio così determinato sarà soggetto ad aumentare ISTAT annuale al ... % come da adeguamento “Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” con decorrenza dal primo gennaio dell’anno a cui si riferisce senza necessità di alcuna richiesta da parte del Comune;

5) È patto espresso tra le parti che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione, decorso il termine massimo di trenta giorni dalla diffida ad adempiere con l’aggiunta dei relativi interessi nella misura legale alle convenute scadenze, determinerà l’automatica costituzione in mora della Concessionaria, con conseguente risoluzione del presente atto in danni e spese della stessa.

6) È fatto espresso divieto alla Concessionaria di cedere ad altri il suo atto di concessione senza il consenso scritto del Concedente.

7) Al termine della concessione, se non avverrà l’espresso rinnovo della stessa, la Concessionaria provvederà entro tre mesi ed a propria cura e spese alla rimessa dell’immobile allo stato preesistente. Nel trimestre concesso per il ripristino dello status quo ante la Concessionaria è tenuta al pagamento di un’indennità di occupazione pari all’ultimo canone vigente rapportato ai mesi di effettiva fruizione ultrattiva.

8) A garanzia della messa in pristino dello status quo ante dei luoghi alla

scadenza dell'atto di concessione la Concessionaria si obbliga a prestare, alternativamente, fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa fidejussoria ovvero atto di fidejussione rilasciato da Società finanziaria autorizzata dal Ministero del Tesoro al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. L'importo garantito da tale garanzia fidejussoria sarà pari ad € (euro). L'eventuale pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del fidejussore della richiesta scritta della Locatrice.

9) Ai fini di tutelare la salute pubblica, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici e alla riduzione dell'impianto ambientale, la Concessionaria è tenuta a concedere ad altri operatori del settore delle telecomunicazioni il diritto di utilizzare le aree oggetto del presente atto a condizione che sia dimostrata la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Concessionaria e previo parere favorevole dell'A.R.P.A.T. Le spese relative sono a carico dei nuovi operatori. Dovrà comunque essere garantita la continuità del servizio.

Art. 4 –

1) La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

2) La Concessionaria solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare a cose e persone dall'impianto che realizzerà la stessa Concessionaria. A tal fine la Concessionaria dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa di "Responsabilità civile a terzi" da esibire a richiesta del Concedente;

	3) La Concessionaria si obbliga a seguire nell'installazione dell'impianto	
	le seguenti prescrizioni:	
	a) le canalizzazioni esterne dovranno essere concordate preventivamente	
	con gli uffici comunali competenti;	
	b) la Concessionaria non potrà apportare alcuna modifica agli impianti	
	autorizzati secondo le prescrizioni di cui al nulla osta dell'A.R.P.A.T. Per	
	qualsiasi modifica potrà infatti essere presentata al Comune nuova	
	istanza di autorizzazione e acquisto il parere dell'A.R.P.A.T.	
	Art. 5 –	
	La Concessionaria avrà facoltà di accedere all'immobile direttamente o a	
	mezzo di personale da esso incaricato per effettuare sia gli interventi previsti	
	dai titoli autorizzativi ottenuti che quelli di conduzione, manutenzione e	
	controllo dell'impianto.	
	Art. 6 –	
	1) La Concessionaria si obbliga ad adeguare immediatamente l'impianto	
	qualora, a seguito di nuova normativa e/o disposizione in materia, si dovesse	
	riscontrare la necessità di adottare provvedimenti cautelativi in materia di	
	salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale, nel caso di	
	inadempienza si provvederà a norma di regolamento.	
	2) La Concessionaria, prima dell'attivazione della stazione e comunque	
	quando prevista dalla legislazione vigente, effettuerà la rilevazione dei campi	
	magnetici che dovrà essere consegnata al Servizio Ambiente del Comune di	
	Portoferraio, con attestazione dell'A.R.P.A.T. di conformità con il progetto	
	approvato e dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dal	
	regolamento comunale per impianti di telefonia mobile.	

Art. 7 –

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione sono a carico della Concessionaria che le accetta.

2) Per il presente atto viene richiesta la registrazione ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 8 –

Per eventuali controversie riguardanti la validità, interpretazione e l'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente il Tribunale di Livorno.

Art. 9 –

Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza degli atti comunali ed in particolare del piano unitario per gli impianti fissi di telecomunicazione per il servizio di telefonia mobile.

Art. 10 –

Per quanto non previsto nel presente atto le Parti fanno rinvio alle disposizioni di legge ed al regolamento comunale in materia.

Art. 11 –

A tutti gli effetti della presente convenzione-contratto la Concessionaria elegge domicilio presso le sede legale di Via n. , - ().

Art. 12 –

Il presente atto impegna immediatamente sia il Concedente che la Concessionaria.

Portoferraio, li

Il Concedente

La Concessionaria

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale il Concedente, in relazione al disposto degli Artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2. , 3. , 4. , 5., 6., 8., 10.

Per accettazione

Il Concedente